



PROVINCIA DI ORISTANO

STATUTO

Sommario

PREAMBOLO.....	4
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ARTICOLO 1 - Identità istituzionale e principi.....	4
ARTICOLO 2 - Territorio e sede.....	5
ARTICOLO 3 - Comunità provinciale	5
ARTICOLO 4 - Simboli e identità storica.....	5
ARTICOLO 5 - Finalità.....	5
ARTICOLO 6 - Promozione, Valorizzazione e Tutela delle culture locali	6
ARTICOLO 7 - Rapporti con la Regione e con i Comuni.....	7
TITOLO II - AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE.....	7
ARTICOLO 8 - Rapporti europei e internazionali	7
ARTICOLO 9 - Statuto e Regolamenti	7
ARTICOLO 10 - La deliberazione dello Statuto.....	7
ARTICOLO 11 - Modificazione e abrogazione dello Statuto	8
ARTICOLO 12 - Procedimento di revisione statutaria.....	8
ARTICOLO 13 - Regolamenti	8
TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	8
ARTICOLO 14 - Organismi di partecipazione.....	9
ARTICOLO 15 - Diritto di iniziativa e consultazione	9
ARTICOLO 16 - Petizioni	9
ARTICOLO 17 - Consultazioni	9
ARTICOLO 18 - Referendum consultivo.....	10
ARTICOLO 19 - Difensore civico	10
ARTICOLO 20 - Diritto all'informazione e alla comunicazione.....	10
ARTICOLO 21 - Trasparenza, pubblicità e diritto di accesso.....	10
TITOLO IV - RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA	11
ARTICOLO 22 - Il Governo di area vasta	11
ARTICOLO 23 - Funzioni fondamentali	11
ARTICOLO 24 - Sussidiarietà orizzontale	12
ARTICOLO 25 - Servizi di rilevanza economica.....	13
ARTICOLO 26 - Partecipazione in forme societarie e controllo	13
TITOLO V – ORGANI DI GOVERNO	13
ARTICOLO 27 - Organi della Provincia	13
ARTICOLO 28 - Obblighi di astensione	14
Capo I: IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA.....	14
ARTICOLO 29 - Ruolo e definizione del programma di governo	14
ARTICOLO 30 - Attribuzioni del Presidente di Provincia.....	15
ARTICOLO 31 - Atti del Presidente della Provincia	16

ARTICOLO 32 - Costituzione e rappresentanza in giudizio	16
ARTICOLO 33 - Decadenza, rimozione e dimissioni del Presidente della Provincia	17
ARTICOLO 34 - Vicepresidente e Consiglieri delegati.....	17
Capo II CONSIGLIO PROVINCIALE	18
ARTICOLO 35 - Elezione, composizione e cessazione	18
ARTICOLO 36 - Prima seduta del Consiglio Provinciale	18
ARTICOLO 37 - Competenze del Consiglio Provinciale.....	19
ARTICOLO 38 - Consiglieri Provinciali	20
ARTICOLO 39 - Diritti e doveri dei Consiglieri Provinciali	21
ARTICOLO 40 - Numero legale per la validità delle sedute.....	21
ARTICOLO 41 - Validità delle deliberazioni	22
Capo III ASSEMBLEA DEI SINDACI	22
ARTICOLO 42 - L'Assemblea dei Sindaci	22
ARTICOLO 43 - Funzioni e competenze.....	22
TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	23
ARTICOLO 44 - Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici.....	23
ARTICOLO 45 - Segretario Generale della Provincia.....	23
ARTICOLO 46 - Vicesegretario Generale	24
ARTICOLO 47 - Direttore Generale.....	24
ARTICOLO 48 - Dirigenti.....	25
ARTICOLO 49 - Contabilità e bilancio	25
ARTICOLO 50 - Organo di revisione economico-finanziaria	25
ARTICOLO 51 - Controlli interni.....	25
TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI.....	26
ARTICOLO 52 - Disposizioni transitorie.....	26
ARTICOLO 53 - Entrata in vigore.....	26

PREAMBOLO

La Provincia di Oristano, ente territoriale di area vasta espressione della comunità provinciale, riconosce nelle proprie radici storiche, culturali e istituzionali – dal Giudicato di Arborea alla tradizione autonomistica sarda – i fondamenti della propria identità.

Essa si propone di:

- curare lo sviluppo strategico, sostenibile ed equilibrato dell'intero territorio, costiero e interno;
- promuovere la qualità della vita, la coesione sociale, la piena occupazione e la tutela dell'ambiente;
- semplificare l'azione amministrativa, ottimizzare gli oneri per cittadini e imprese e favorire forme diffuse di partecipazione democratica;
- valorizzare le identità locali e le specificità culturali e linguistiche, nel quadro dell'unità della comunità provinciale;
- assicurare rapporti leali e cooperativi con la Regione Autonoma della Sardegna, lo Stato Italiano, l'Unione europea e gli altri enti territoriali.

In attuazione della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56, della legge regionale 4 febbraio 2016, n. 2 e della legge regionale 12 dicembre 2021, n. 7, la Provincia di Oristano adotta il seguente Statuto.

Nel presente Statuto, per esigenze di chiarezza e semplificazione del linguaggio, i termini riferiti a persone, cariche e funzioni sono utilizzati secondo il genere grammaticale tradizionalmente impiegato nella tecnica normativa e si intendono riferiti in modo inclusivo a tutte le persone, senza distinzione o limitazione di genere.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - Identità istituzionale e principi

La Provincia di Oristano è ente territoriale di area vasta dotato di autonomia normativa, amministrativa, organizzativa e finanziaria.

Essa rappresenta la comunità provinciale, promuove il suo sviluppo sostenibile, cura l'equilibrio tra aree interne e costiere e tutela i valori storici e ambientali che ne fondano l'identità.

L'Ente ispira la propria azione ai principi di legalità, imparzialità, sussidiarietà, trasparenza, efficienza e partecipazione civica.

Si rapporta con le altre Istituzioni regionali e dello Stato, le Istituzioni Europee nonché con le Autonomie locali secondo il principio di leale collaborazione istituzionale.

Promuove e persegue il principio della parità di genere per garantire pari opportunità tra uomini e donne, come sancito dall'art. 3 della Costituzione, assicurando l'eguaglianza di tutti i cittadini e impegnandosi a rimuoverne gli ostacoli.

La Provincia persegue il miglioramento della qualità della vita, lo sviluppo sostenibile, la salvaguardia dell'occupazione, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente e delle risorse

naturali e paesaggistiche, il diritto alla salute dei cittadini e la mobilità sostenibile delle persone e delle cose.

ARTICOLO 2 - Territorio e sede

Il territorio provinciale coincide con quello dei Comuni individuati dalla legge regionale istitutiva.

Il capoluogo è la città di Oristano, sede legale degli organi provinciali.

La Provincia può istituire sedi decentrate e sportelli territoriali, per garantire una presenza stabile anche nelle aree interne e favorire l'equità territoriale.

ARTICOLO 3 - Comunità provinciale

La Comunità della Provincia di Oristano è costituita dall'insieme dei cittadini che siano nati, che siano residenti o solo originari del territorio della Provincia, dagli Enti locali che ne fanno parte, dalle formazioni sociali e dalle associazioni che, a vario titolo, contribuiscono alla vita civile, economica e culturale del territorio.

Essa costituisce una comunità solidale, fondata su collaborazione, accoglienza, inclusione e valorizzazione delle identità locali.

La Provincia promuove il senso di appartenenza e di cittadinanza attiva attraverso strumenti di partecipazione, comunicazione e consultazione pubblica.

La comunità della Provincia di Oristano, con tutte le sue componenti storiche, ambientali e culturali, è parte costitutiva del popolo sardo.

ARTICOLO 4 - Simboli e identità storica

La Provincia riconosce come propri simboli lo stemma, il gonfalone e il sigillo, approvati con D.P.R. 10 settembre 1982.

Essi rappresentano l'albero deradicato di Arborea e la storia del Giudicato, in memoria della sovranità e dell'autonomia del popolo arborense.

ARTICOLO 5 - Finalità

La Provincia, quale ente rappresentativo, orienta, in particolare, la propria attività verso i seguenti obiettivi:

- a. favorire la partecipazione dei cittadini singoli o associati e degli enti locali alle scelte politiche della comunità;
- b. garantire la mobilità quotidiana di cittadini, lavoratori, studenti e imprese assicurando standard adeguati di sicurezza e percorribilità delle strade provinciali e delle relative pertinenze (ponti, viadotti, sottopassi), favorendo la continuità dei collegamenti interni, l'accessibilità ai centri abitati e alle aree produttive e, più in generale, la qualità della vita e lo sviluppo socio-economico del territorio provinciale;
- c. perseguire lo sviluppo di politiche formative, volte alla crescita culturale, sociale ed economica della comunità locale, attraverso il potenziamento della formazione

scolastica, sostenendo iniziative sviluppo delle politiche formative tese al miglioramento della qualità dell'offerta formativa nel territorio, il buon funzionamento degli edifici, degli spazi didattici e delle strutture complementari, degli istituti scolastici di istruzione secondaria di secondo grado, potenziando inclusività, pluralità e innovazione.

- d. migliorare la qualità della vita dei cittadini, delle famiglie e delle imprese, sulla base di iniziative mirate alla progressiva riduzione delle procedure e degli adempimenti, degli oneri amministrativi e dei costi, anche in termini di tempo, eliminando sovrapposizioni e duplicazioni nelle strutture amministrative e nella spesa pubblica;
- e. perseguire lo sviluppo e la salvaguardia dell'occupazione;
- f. promuovere la tutela dell'ambiente e favorire il mantenimento di una equilibrata presenza della fauna e della flora spontanea e l'affermazione di tecniche di coltivazione del terreno che salvaguardino la fertilità del suolo e la genuinità degli alimenti;
- g. raggiungere il riequilibrio della distribuzione delle risorse e delle strutture di servizio sul territorio;
- h. mirare al superamento di ogni discriminazione o disuguaglianza e consentire uguali opportunità per tutti, tendendo al pieno sviluppo della persona, anche se svantaggiata, nell'ambito delle funzioni esercitate sia all'interno dell'organizzazione dell'ente, sia nell'attività sul territorio, sia nei rapporti con altri enti ed organizzazioni, promuovendo in particolare interventi a favore dei disabili, dei giovani, della terza età e delle famiglie;
- i. valorizzare le libere forme associative e di cooperazione dei cittadini, con particolare attenzione a quelle di volontariato sociale nei settori economici, sociali, culturali;
- j. salvaguardare e valorizzare le diverse risorse culturali, storiche, artistiche ed ambientali del proprio territorio, sia con riferimento alle zone costiere sia con riferimento alle zone montane;
- k. perseguire l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati direttamente o coordinati dalla Provincia.

La Provincia ispira la propria attività al principio di sussidiarietà orizzontale e di collaborazione con le istanze sociali ed economiche nella propria circoscrizione territoriale, anche mediante l'istituzione di organismi di confronto periodico con le forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali, e le aziende pubbliche presenti sul territorio.

La Provincia persegue la realizzazione delle pari opportunità, agendo contro ogni discriminazione basata sul sesso e operando anche mediante azioni di contrasto alla povertà, di accesso all'istruzione e ai servizi socio-sanitari, di partecipazione al lavoro e allo sviluppo economico, nonché di accesso alle cariche istituzionali e ai processi decisionali.

L'Ente agisce come coordinatore delle politiche di area vasta, favorendo la cooperazione istituzionale e la solidarietà territoriale.

ARTICOLO 6 - Promozione, Valorizzazione e Tutela delle culture locali

La Provincia considera la cultura delle comunità locali e il loro patrimonio linguistico elementi fondamentali per lo sviluppo civile, sociale ed economico dell'intera collettività.

La Provincia promuove e favorisce le iniziative volte a valorizzare la civiltà sarda e le sue espressioni culturali, linguistiche e tradizionali: la letteratura, l'arte, la musica, ed ogni attività che miri a valorizzare il patrimonio storico, archeologico, ambientale e paesaggistico del territorio provinciale, nonché la preservazione dei toponimi nei vari idiomi locali.

La provincia riconosce la lingua sarda nelle sue varietà locali e le altre parlate minoritarie, quale strumento di comunicazione, con facoltà per i cittadini di utilizzarle in atti ed interventi pubblici, come disciplinato da apposito regolamento.

ARTICOLO 7 - Rapporti con la Regione e con i Comuni

La Provincia opera in collaborazione con la Regione Autonoma della Sardegna, le Unioni dei Comuni, gli enti locali, le Aziende sanitarie, i Consorzi, le altre Pubbliche Amministrazioni e i soggetti investiti di funzioni pubbliche o titolari di compiti di interesse pubblico, nel rispetto dei principi di leale cooperazione, differenziazione, adeguatezza e sussidiarietà.

Promuove la creazione di reti territoriali, attraverso intese e accordi per l'esercizio associato di funzioni, la gestione integrata dei servizi pubblici locali e l'attuazione di programmi di sviluppo territoriale.

La Provincia contribuisce ai processi di programmazione regionale, anche mediante la partecipazione a conferenze, tavoli e organismi di concertazione istituzionale.

TITOLO II - AUTONOMIA STATUTARIA E REGOLAMENTARE

ARTICOLO 8 - Rapporti europei e internazionali

La Provincia concorre al processo di integrazione economica, sociale, culturale e politica con le altre realtà territoriali, in particolare dell'Unione europea e dell'area mediterranea.

A tal fine:

- a) partecipa a reti, programmi e partenariati europei, anche in collaborazione con la Regione e i Comuni;
- b) promuove la cooperazione interregionale e transfrontaliera, nel rispetto delle competenze statali e regionali;
- c) sostiene la partecipazione delle autonomie locali del territorio provinciale a progetti europei e internazionali.

ARTICOLO 9 - Statuto e Regolamenti

L'autonomia normativa riconosciuta dalla legge è esercitata con il presente statuto e con i regolamenti generali della Provincia.

ARTICOLO 10 - La deliberazione dello Statuto

Lo statuto è adottato dall'Assemblea dei Sindaci su proposta del Consiglio Provinciale nelle forme previste dalla legge.

Lo statuto, una volta divenuta esecutiva ai sensi di legge, è inviato alla Regione per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale. Esso è, altresì, affisso all'Albo Pretorio della Provincia per trenta giorni consecutivi ed è inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'Albo Pretorio della Provincia.

ARTICOLO 11 - Modificazione e abrogazione dello Statuto

Le modificazioni soppressive, aggiunte e sostitutive e l'abrogazione, totale o parziale, dello statuto, sono deliberate con le modalità previste dall'articolo 6 comma 4 della legge 18 Agosto 2000, n° 267.

La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di approvazione di un nuovo statuto che sostituisca il precedente, e diviene operante dalla data di entrata in vigore del nuovo statuto.

ARTICOLO 12 - Procedimento di revisione statutaria

Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate:

- a. dal Presidente della Provincia;
- b. da almeno un terzo dei Consiglieri Provinciali;
- c. dall'Assemblea dei Sindaci con deliberazione assunta a maggioranza dei Comuni e della popolazione complessivamente residente.

Il Consiglio Provinciale approva le modifiche con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora non si raggiunga tale maggioranza, la proposta è sottoposta a una seconda votazione, da tenersi non prima di trenta giorni, e si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Le modifiche così approvate sono sottoposte all'adozione dell'Assemblea dei Sindaci con le medesime maggioranze previste per lo Statuto.

ARTICOLO 13 - Regolamenti

Per le materie non disciplinate direttamente dal presente statuto, il Consiglio Provinciale delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti i regolamenti ad eccezione di quelli cui all'art. 48 del d. lgs 267/2000.

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio Provinciale disciplina le modalità di esame e di approvazione dei regolamenti.

I regolamenti, una volta divenuta esecutiva ai sensi di legge la relativa deliberazione, sono pubblicati all'Albo Pretorio della Provincia ed entrano in vigore con la esecutività della delibera.

TITOLO III - PARTECIPAZIONE POPOLARE E TRASPARENZA AMMINISTRATIVA

ARTICOLO 14 - Organismi di partecipazione

La Provincia, nell'ambito delle leggi che la disciplinano, promuove, valorizza e sollecita la partecipazione all'azione amministrativa ed al governo del territorio dei cittadini iscritti ad associazioni costituite senza scopo di lucro ed aventi finalità sociali, culturali, scientifiche, educative, sportive, ricreative, turistiche, di tutela e valorizzazione delle risorse naturali ed ambientali e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico della comunità Provinciale.

La Provincia favorisce la costituzione di organi consultivi, rappresentativi delle diverse componenti sociali, economiche e culturali della comunità, al fine di garantire il confronto e la partecipazione alle decisioni di rilievo generale.

La Provincia promuove altresì l'istituzione di tavoli di concertazione, pianificazione e programmazione, aventi carattere permanente o temporaneo, finalizzati alla definizione condivisa delle politiche territoriali, allo sviluppo sostenibile e al coordinamento tra enti pubblici, formazioni sociali e soggetti portatori di interessi diffusi.

ARTICOLO 15 - Diritto di iniziativa e consultazione

La Provincia garantisce il diritto di iniziativa e consultazione da parte dei cittadini, singoli o associati, per la migliore tutela degli interessi collettivi.

Riconosce, altresì, il diritto alla tempestiva consultazione degli atti assunti dall'Ente.

Tali diritti vengono esercitati dai cittadini, singoli o associati, attraverso la presentazione di istanze, petizioni, proposte e richieste di consultazioni rivolte, comunque, al soddisfacimento ed alla tutela di interessi collettivi a valenza provinciale e di competenza della Provincia.

Per il concreto esercizio della partecipazione all'azione amministrativa, la Provincia, oltre a promuovere iniziative proprie, consente e favorisce l'utilizzo di locali e altri spazi a disposizione per riunioni o assemblee.

Un apposito regolamento definisce le modalità e i criteri di messa a disposizione e di utilizzo degli spazi e dei locali per le finalità di cui al precedente periodo.

ARTICOLO 16 - Petizioni

I cittadini, singoli o associati, possono rivolgere petizioni al Presidente della Provincia per esporre comuni necessità o chiedere l'adozione di provvedimenti amministrativi.

ARTICOLO 17 - Consultazioni

La Provincia può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

La Provincia può, altresì, indire consultazioni, anche su proposta di Comuni, Enti, Sindacati dei Lavoratori, Organizzazioni di categoria, Associazioni, Comitati, Istituzioni scientifiche e culturali, studiosi ed esperti.

ARTICOLO 18 - Referendum consultivo

Il Consiglio Provinciale può indire, preferibilmente mediante tecnologia digitale, referendum consultivi su materie di esclusiva competenza della Provincia e di particolare rilevanza, anche solo in una porzione del territorio provinciale, con modalità che garantiscano la più ampia e corretta partecipazione.

L'indizione dei referendum consultivi può altresì essere richiesta:

- a) da non meno del 5% dei cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia, con firme raccolte nelle forme di legge;
- b) da non meno di 8 Consigli comunali i cui elettori complessivamente raggiungano o superino le 15.000 unità.

Non si può procedere, salvo che per le consultazioni on-line, a più di una consultazione nell'ambito dello stesso anno e comunque non prima che siano trascorsi dodici mesi dall'ultima consultazione.

ARTICOLO 19 - Difensore civico

La Provincia garantisce ai cittadini la tutela dei propri diritti e interessi nei confronti dell'amministrazione attraverso il Difensore civico. Il Difensore opera in piena indipendenza e imparzialità, con poteri di accesso agli atti e facoltà di segnalazione al Presidente e al Consiglio provinciale. Può operare in forma associata con altri enti locali della Sardegna per assicurare efficienza e riduzione dei costi.

ARTICOLO 20 - Diritto all'informazione e alla comunicazione

La Provincia assicura il diritto dei cittadini a essere informati sull'attività amministrativa e promuove la comunicazione istituzionale attraverso strumenti tradizionali e digitali.

Ogni atto, programma o progetto di interesse collettivo è pubblicato in formato accessibile e comprensibile, favorendo la partecipazione consapevole.

ARTICOLO 21 - Trasparenza, pubblicità e diritto di accesso

La Provincia garantisce la massima trasparenza dell'attività amministrativa, in conformità alla vigente normativa statale e regionale in materia di prevenzione della corruzione, trasparenza e accesso civico.

Sono assicurati:

- a. la pubblicazione tempestiva di dati, informazioni e documenti nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale;
- b. il diritto di accesso documentale, civico e civico generalizzato, secondo la disciplina vigente;
- c. l'uso di strumenti di cittadinanza digitale, al fine di consentire la più ampia fruizione on-line dei servizi e delle informazioni.

Un regolamento definisce modalità, termini e strumenti per l'esercizio di tali diritti.

TITOLO IV - RUOLO E FUNZIONI DELLA PROVINCIA

ARTICOLO 22 - Il Governo di area vasta

Nell'esercizio delle funzioni di governo di area vasta, la Provincia rispetta le prerogative riconosciute ai Comuni e salvaguarda l'identità delle comunità locali, garantendo pari dignità tra tutti i Comuni del territorio, singoli e associati, collaborando con essi per migliorarne le strutture organizzative e i servizi.

La Provincia promuove un confronto costante con la Regione Autonoma della Sardegna e i Comuni relativamente alle funzioni amministrative spettanti ai singoli livelli di governo locale e promuove altresì il pluralismo culturale, associativo ed educativo, riconoscendo il ruolo del volontariato, favorendone l'attività come forma di sostegno e di collaborazione all'azione pubblica.

La Provincia riconosce il ruolo delle forme associative delle categorie produttive e delle organizzazioni sindacali presenti sul territorio, favorendo il più ampio confronto.

La Provincia è titolare di funzioni proprie e ad essa attribuite, trasferite, delegate o comunque esercitate in base ad atti normativi o negoziali.

La Provincia può esercitare in forma associata le proprie funzioni istituzionali con le Province limitrofe al fine di garantire migliori servizi alla comunità, anche sulla base degli indirizzi della programmazione regionale.

ARTICOLO 23 - Funzioni fondamentali

La Provincia, quale ente con funzioni di area vasta, esercita le seguenti funzioni fondamentali:

- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento in tutti gli ambiti di competenza della Provincia, afferenti il territorio, l'ambiente, nonché la salute pubblica e il benessere dei cittadini;
- tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza;
- pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale, nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
- gestione dell'edilizia scolastica e programmazione provinciale della rete e dimensionamento scolastico, nel rispetto della programmazione regionale e di raccolta ed elaborazione di dati;
- fornisce assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali e presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e associati, d'intesa con questi, con particolare riferimento alla funzione di Stazione Unica Appaltante nonché eventuali altri servizi da individuare ai sensi del successivo articolo 24;
- cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in base alle specificità del territorio medesimo;

- cura delle relazioni istituzionali con le altre province, province autonome, regioni, regioni a Statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti;
- indirizzi generali dello sviluppo economico e sociale del territorio, in coerenza con i programmi regionali, sentiti gli enti locali, le organizzazioni sindacali dei lavoratori, gli imprenditori e le parti sociali;
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
- promozione delle politiche giovanili, finalizzate a favorire la partecipazione attiva e responsabile dei giovani alla vita istituzionale e amministrativa della Provincia, nonché a sostenere la crescita di una comunità giovanile consapevole, coesa e portatrice di una forte identità territoriale;

Le funzioni fondamentali sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva competenza per materia ai sensi dell'articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione.

ARTICOLO 24 - Sussidiarietà orizzontale

Al fine di garantire un armonico sviluppo di tutti i Comuni del territorio, la Provincia fornisce assistenza tecnica-amministrativa agli enti locali, presta servizi e promuove attività a favore dei Comuni, singoli e associati, d'intesa con questi.

La Provincia può stipulare accordi, convenzioni e altre forme di cooperazione e collaborazione con i Comuni del territorio o le loro Unioni ai fini della organizzazione e gestione comune di servizi e funzioni, o per la realizzazione di opere pubbliche di comune interesse.

Nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, può provvedere:

- a) al reclutamento, alla formazione e all'aggiornamento professionale di dirigenti e dipendenti;
- b) agli adempimenti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro;
- c) all'organizzazione e al funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari,
- d) all'assistenza legale in materia di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
- e) eventuali altri servizi richiesti dagli enti se sussiste l'interesse generale.

La Provincia promuove la costituzione di uffici comuni con gli enti locali del suo territorio per l'utilizzo dei fondi europei e la partecipazione a programmi e progetti comunitari.

La Provincia promuove la migliore attuazione delle politiche e delle discipline in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza al fine di assicurare l'esercizio coordinato e omogeneo delle attività in cui queste si sviluppano a livello territoriale. In particolare, nell'interesse dei Comuni e delle Unioni di Comuni che aderiscano a specifiche convenzioni, può curare in forma associata l'elaborazione di piani comuni, gli adempimenti in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza, l'elaborazione del codice di comportamento, l'organizzazione e il funzionamento dell'ufficio per i procedimenti disciplinari, gli adempimenti in materia di protezione dei dati personali, sensibili e giudiziari, il coordinamento degli organismi indipendenti di valutazione, per favorire lo scambio di esperienze e il

miglioramento delle rispettive attività in coerenza con le indicazioni delle Autorità indipendenti individuate dalla legge competenti per materia.

ARTICOLO 25 - Servizi di rilevanza economica

La Provincia, d'intesa con i Comuni del territorio, promuove l'esercizio unitario dei servizi di rilevanza economica a livello di area vasta.

ARTICOLO 26 - Partecipazione in forme societarie e controllo

La Provincia può partecipare con quote o azioni a società di capitali a prevalente capitale pubblico, i cui fini statuari comprendano l'erogazione di servizi dei quali può usufruire la popolazione della Provincia nonché attività socialmente ed economicamente rilevanti.

Le deliberazioni relative all'assunzione e alla gestione diretta o indiretta di servizi e quelle, comunque, relative alla partecipazione a società di capitali sono corredate da una relazione del Collegio dei revisori dei conti che illustra gli aspetti finanziari ed economici della proposta.

Le deliberazioni di cui sopra individuano le garanzie di trasparenza, accesso, partecipazione e controllo che devono essere assicurate sia da società di capitali cui la Provincia partecipa sia da eventuali concessionari in relazione alla gestione di servizi pubblici.

Il Presidente della Provincia o coloro che rappresentano la Provincia in una società di capitali riferiscono annualmente al Consiglio Provinciale in occasione di un'apposita sessione dedicata all'analisi dell'andamento delle società cui la Provincia partecipa.

Gli enti, le aziende, le istituzioni dipendenti dalla Provincia uniformano la propria azione:

- a) ai principi di unitarietà con l'indirizzo generale della Provincia;
- b) al principio di separazione tra poteri di indirizzo e di controllo attribuiti agli organi elettivi, e poteri di gestione attribuiti ai dirigenti;
- c) ai principi di responsabilità e professionalità nell'organizzazione interna.

TITOLO V – ORGANI DI GOVERNO

ARTICOLO 27 - Organi della Provincia

Sono organi della Provincia:

- a) il Presidente della Provincia;
- b) il Consiglio provinciale;
- c) l'Assemblea dei Sindaci.

Il Presidente, il Consiglio Provinciale e l'Assemblea dei Sindaci rappresentano l'intero territorio provinciale.

Essi operano in modo coordinato, nel rispetto delle competenze stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

ARTICOLO 28 - Obblighi di astensione

Il Presidente della Provincia e i membri del Consiglio Provinciale devono astenersi dal prendere parte alla adozione, discussione e votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri o di parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini sino al quarto grado.

Nei casi di cui al precedente periodo gli atti di competenza presidenziale sono assunti dal Vicepresidente.

Capo I: IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

ARTICOLO 29 - Ruolo e definizione del programma di governo

Il Presidente della Provincia è l'organo responsabile dell'amministrazione della Provincia, la rappresenta e ne assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo.

Il Presidente della Provincia è eletto dai sindaci e dai consiglieri dei comuni della Provincia secondo le disposizioni dettate dalla legge regionale n. 2 del 4 febbraio 2016 e assume le funzioni al momento della proclamazione del risultato elettorale.

Il Presidente della Provincia convoca e presiede il Consiglio Provinciale, definendo l'ordine del giorno delle sedute. Il Presidente è tenuto alla convocazione del Consiglio Provinciale anche nel caso lo richiedano un numero minimo di tre consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. L'adunanza deve aver luogo entro trenta giorni dalla richiesta.

Il Presidente nomina e revoca il Vicepresidente e i Consiglieri delegati a norma delle disposizioni di cui all'articolo 26 della L.R. n. 2 del 2016, così come modificato dall'articolo 20 della L.R. n. 7 del 2021. Non può essere attribuito incarico di Vicepresidente al coniuge, agli ascendenti, ai discendenti e ai parenti affini fino al quarto grado del Presidente della Provincia.

Il Programma di Governo è il documento contenente le linee programmatiche riguardanti le azioni relative alle attività amministrative da realizzare e i progetti relativi a specifiche finalità da svolgere nel corso del mandato sotto il coordinamento del Presidente.

Esso Indica le modalità, i tempi e le risorse finanziarie ed umane per la realizzazione delle linee programmatiche in esso contenute.

Il Programma di Governo viene predisposto dal Presidente della Provincia, anche sulla base di dati ed elementi conoscitivi forniti dalla struttura dell'ente, e viene trasmesso dal Presidente della Provincia al Consiglio, di norma entro 120 giorni dalla seduta con la quale il Consiglio Provinciale verifica la condizione degli eletti, fatta salva la prima applicazione. Il Consiglio ne prende atto e può formulare rilievi e proposte di integrazione, di cui il Presidente della Provincia può tener conto anche al fine di una eventuale riformulazione delle linee programmatiche da comunicare definitivamente al Consiglio nella prima seduta utile.

A seguito del rinnovo biennale del Consiglio Provinciale, il Presidente della Provincia presenta alla prima seduta del nuovo mandato consiliare il proprio Programma di Governo aggiornato per la sua presa d'atto.

ARTICOLO 30 - Attribuzioni del Presidente di Provincia

Il Presidente della Provincia sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, all'esecuzione degli atti, nonché all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate alla Provincia ed esercita tutte le altre funzioni attribuitegli dalla Legge, dallo Statuto o dai regolamenti.

Nell'esercizio delle competenze di cui ai commi precedenti, il Presidente, in particolare:

- a) coordina, anche tramite l'emanazione di direttive politiche e amministrative, l'attività dei consiglieri delegati, che lo informano di ogni iniziativa che possa influire sull'attività politico amministrativa dell'ente;
- b) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, anche indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi della Provincia;
- c) promuove e resiste alle liti ed esercita il potere di conciliare e transigere nelle controversie riguardanti l'amministrazione;
- d) propone al Consiglio gli schemi di bilancio e le relative variazioni;
- e) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, nomina, designa e revoca i rappresentanti della Provincia negli enti, aziende, consorzi, istituzioni, società ed organismi partecipati, o comunque rispetto ai quali alla Provincia è conferito il potere di nomina nei rispettivi organi di direzione, deliberativi e di controllo ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000;
- f) fatte salve le competenze del Consiglio Provinciale, stipula con altri enti convenzioni, intese, accordi o protocolli comunque denominati per lo svolgimento, in modo coordinato o associato, di funzioni e servizi ovvero per l'avvalimento di strutture della Provincia; esprime il consenso sugli accordi di programma e provvede alla loro approvazione ai sensi di legge;
- g) può delegare la rappresentanza della Provincia in enti, associazioni e organismi al Vicepresidente della Provincia e ai consiglieri delegati, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, nomina e revoca il Segretario provinciale, istruisce e assegna le funzioni di Direzione Generale, secondo le modalità e i criteri stabiliti dalla Legge, dallo Statuto e dal regolamento provinciale di organizzazione;
- h) indice i referendum provinciali;

In ogni atto e testo normativo che sia vigente a seguito dell'approvazione del presente statuto, l'espressione "giunta provinciale" e l'esercizio dei relativi poteri devono intendersi riferite al Presidente della Provincia, che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente, a meno che il presente statuto non disponga diversamente.

Il Presidente della Provincia può in ogni caso sottoporre al parere del Consiglio Provinciale gli atti che rientrano nella propria competenza.

Il voto del Consiglio Provinciale contrario ad una proposta del Presidente della Provincia non comporta le dimissioni dello stesso.

ARTICOLO 31 - Atti del Presidente della Provincia

Il Presidente della Provincia assume i propri atti nella forma del Decreto; i Decreti assunti nelle previgenti competenze della Giunta Provinciale assumono la forma del Decreto Deliberativo che viene pubblicato all'Albo Pretorio informatico dell'Ente secondo le stesse modalità delle deliberazioni del Consiglio Provinciale. In caso di urgenza i Decreti Deliberativi possono essere dichiarati immediatamente eseguibili con espressa dichiarazione posta nel decretato.

Su ogni proposta di Decreto Deliberativo che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nel Decreto. Ove il Presidente della Provincia non intenda conformarsi ai pareri di cui al presente comma, deve darne adeguata motivazione nel testo del Decreto.

Per l'adozione dei Decreti Deliberativi il Presidente si avvale della partecipazione del Segretario Generale ai sensi dell'art. 97 del TU.

ARTICOLO 32 - Costituzione e rappresentanza in giudizio

1. La rappresentanza legale della Provincia in giudizio appartiene al Presidente che rilascia la procura ad litem per i giudizi e le controversie concernenti atti o comportamenti degli organi dell'Ente.

2. La rappresentanza legale in materia giudiziale e stragiudiziale comprende i poteri di:

a) promuovere e resistere alle liti in tutte le sedi o rinunciare a liti in corso;

b) conciliare o transigere.

3. L'esercizio della rappresentanza legale per promuovere o resistere alle liti è valido ed efficace con la firma del Presidente della Provincia, della procura al legale o al soggetto incaricato a presentare e difendere le ragioni della Provincia o, nei casi in cui non sia richiesto il patrocinio, con la firma degli atti del giudizio da parte del medesimo organo.

4. Nei casi di rinuncia a liti in corso, di conciliazione o di transazione e per affidare l'assistenza di un legale e/o di altro soggetto, il Presidente adotta preventivamente un atto demandando l'assunzione degli impegni per eventuali oneri finanziari connessi a tali scelte al dirigente competente.

5. Spetta al Presidente decidere in ordine alla costituzione di parte civile della Provincia in processi penali ed in ordine ad altre fattispecie non disciplinate nei commi precedenti.

6. Tutti gli atti e provvedimenti emanati con decreto del Presidente nell'esercizio delle attribuzioni e per le finalità anzidette dovranno essere corredati nella fase istruttoria dei prescritti pareri tecnici e di controllo obbligatori per legge, ivi compresa la necessaria copertura finanziaria, demandando alla competente struttura burocratica l'assunzione dell'impegno di spesa.

7. Nella sola ipotesi in cui risulti l'impossibilità del Presidente e del Vicepresidente, e dal ritardo nella decisione e/o eventualmente della sottoscrizione della procura possa derivare un danno per l'Ente, è legittimato a quanto sopra il dirigente a capo dell'Area presso cui è incardinato l'ufficio contenzioso.

ARTICOLO 33 - Decadenza, rimozione e dimissioni del Presidente della Provincia

Il Presidente della Provincia decade dalla carica in caso di cessazione dalla carica di sindaco.

Le dimissioni del Presidente, presentate in forma scritta ed acquisite al Protocollo Generale, vanno comunicate a tutti i Consiglieri e diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione.

Il Segretario Generale comunica immediatamente al Prefetto e all'Assessorato Regionale agli Enti Locali, per i provvedimenti di competenza, l'avvenuta presentazione delle dimissioni e l'eventuale tempestiva revoca delle stesse da parte del Presidente della Provincia.

In caso di impedimento permanente o temporaneo, dimissioni, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Presidente della Provincia, le funzioni di Presidente della Provincia sono svolte dal Vicepresidente sino all'elezione del nuovo Presidente della Provincia o alla riassunzione delle funzioni da parte del Presidente.

ARTICOLO 34 - Vicepresidente e Consiglieri delegati

Il Presidente della Provincia può nominare un Vicepresidente e i Consiglieri delegati, stabilendo le eventuali funzioni ad essi delegate e dandone comunicazione al Consiglio Provinciale nella prima seduta utile.

Nell'attribuzione delle deleghe, il Presidente può tener conto della composizione complessiva del Consiglio provinciale e dei gruppi consiliari in esso rappresentati, al fine di garantire un equilibrato coinvolgimento delle diverse espressioni istituzionali emerse dal voto.

Il Presidente può conferire ai Consiglieri anche deleghe limitate a singoli affari. In tal caso il Consigliere non assume la qualifica di "consigliere delegato" se non limitatamente al singolo affare.

Il Vicepresidente esercita le funzioni del Presidente in ogni caso in cui questi sia assente o impedito. L'incarico può essere revocato dal Presidente in qualsiasi momento. Gli incarichi di Vicepresidente e di Consigliere delegato decadono contestualmente all'elezione del nuovo Presidente della Provincia.

Le deleghe definiscono l'ambito di competenza del Vicepresidente e dei Consiglieri delegati e possono riguardare qualsiasi materia riconducibile alle funzioni o agli interessi della Provincia, senza attribuzione di poteri di rappresentanza esterna o di impegno dell'Amministrazione.

Il Vicepresidente e i Consiglieri delegati coadiuvano il Presidente della Provincia nell'esercizio delle funzioni di indirizzo e di sovrintendenza, operando nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Presidente e dei vincoli derivanti dagli strumenti di programmazione dell'Ente; essi hanno facoltà di proporre al Presidente l'adozione di atti e provvedimenti nelle materie oggetto di delega e di riferire sull'attività svolta.

Per l'attuazione del principio di collegialità, il Presidente, il Vicepresidente e i Consiglieri delegati possono riunirsi in apposite riunioni non pubbliche, alle quali possono partecipare il Segretario Generale, il Direttore Generale e i Dirigenti dei settori interessati.

I Consiglieri delegati svolgono le funzioni loro attribuite nell'interesse esclusivo dell'ente e della comunità provinciale, senza vincolo di mandato.

Capo II CONSIGLIO PROVINCIALE

ARTICOLO 35 - Elezione, composizione e cessazione

Il Consiglio Provinciale rappresenta l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo della Provincia e contribuisce alla definizione delle linee programmatiche dell'Amministrazione, al loro adeguamento ed alla loro verifica periodica. Il Consiglio Provinciale approva specifiche deliberazioni programmatiche su singoli settori di attività della Provincia.

Il Consiglio è composto dal Presidente della Provincia, che lo convoca e presiede, e dal numero di consiglieri stabilito dalla legge.

In caso di assenza o impedimento del Presidente della Provincia, il Consiglio è convocato e presieduto dal Vicepresidente.

Il funzionamento del Consiglio è conformato ai principi di pubblicità e trasparenza, e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta. Il regolamento consiliare può disciplinare, fra l'altro, le modalità della costituzione e funzionamento dei gruppi consiliari, della conferenza dei capigruppo e delle commissioni consiliari, nonché le modalità di convocazione e di funzionamento del Consiglio Provinciale e delle sue sedute, in modo da assicurare la trasparenza delle relative attività.

In seno al Consiglio possono essere istituite, quali organismi consultivi e propositivi rispetto alle materie di competenza consiliare le commissioni consiliari.

Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina:

- a) le materie di competenza, i compiti, la composizione, il funzionamento delle commissioni.
- b) le modalità di partecipazioni di esterni ai lavori delle stesse.

Possono essere istituite con apposite deliberazioni del Consiglio Provinciale anche commissioni di garanzia o controllo, nonché commissioni di inchiesta e di indagine.

Sono chiamati a presiedere dette commissioni i consiglieri, eletti in seno alle commissioni.

L'elezione delle commissioni permanenti avviene nella seduta successiva all'insediamento del Consiglio Provinciale.

Per l'elezione del Consiglio provinciale si rinvia a quanto disciplinato dall'articolo 27 della L.R. n. 2 del 2016, come successivamente modificato dalla L. R. n. 7 del 2021, e dall'articolo 28 della L.R. n. 2 del 2016.

ARTICOLO 36 - Prima seduta del Consiglio Provinciale

La prima seduta del Consiglio dopo le elezioni è convocata dal Presidente della Provincia entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione degli Eletti e deve tenersi entro i 10 giorni dalla convocazione.

Nella seduta d'insediamento, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il Consiglio verifica la condizione degli Eletti e dichiara l'eventuale ineleggibilità o incompatibilità dei medesimi quando sussista una delle cause previste dalla legge, provvedendo alle relative surroghe.

I Consiglieri Provinciali, entro 90 giorni dalla convalida, sono tenuti a presentare la documentazione e le dichiarazioni richieste dalle leggi vigenti in adempimento ai principi di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche elettive e di governo.

ARTICOLO 37 - Competenze del Consiglio Provinciale

Il Consiglio Provinciale è l'organo di indirizzo e controllo della Provincia ed esercita le potestà e le competenze previste dalla legge e dal presente Statuto. Svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi e secondo le modalità stabiliti nello Statuto e nelle norme regolamentari. Indirizza l'attività dell'Ente alla trasparenza, alla legalità ed alla pubblicità, al fine di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

Spetta al Consiglio Provinciale:

- approvare lo schema di Statuto dell'ente, nonché le sue successive modificazioni, al fine di proporlo all'Assemblea dei Sindaci per l'adozione;
- approvare i regolamenti dell'ente nonché, su eventuale proposta del Presidente della Provincia, i criteri generali relativi all'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- approvare lo Statuto delle aziende speciali, l'organizzazione e la concessione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la partecipazione a società di capitale per la gestione di servizi pubblici locali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- approvare i piani, programmi, relazioni programmatiche, piani finanziari, bilanci annuali e pluriennali, relative variazioni e rendiconti di gestione, il documento unico di programmazione (DUP), nonché ogni altro documento che la legge individui quale allegato ai predetti provvedimenti e relative modifiche;
- istituire e adottare i regolamenti relativi ai tributi di competenza della Provincia, nonché la disciplina generale delle tariffe ed aliquote;
- approvare la contrazione di mutui laddove non siano già espressamente previsti in propri atti fondamentali, nonché le aperture di credito e remissione di prestiti obbligazionari. Spetta comunque al Consiglio approvare la rinegoiazione dei mutui, le scelte in merito a prodotti finanziari derivati nei limiti di legge;
- deliberare sulle spese che impegnino i bilanci per esercizi successivi che non siano già previste in atti di competenza del Consiglio Provinciale, ivi comprese le acquisizioni immobiliari. Sono comunque escluse quelle relative alle locazioni di immobili e alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo; sono, altresì, esclusi i casi che rientrano nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi;
- adottare i provvedimenti di carattere generale relativi agli organismi partecipati, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza, ivi comprese le operazioni sul capitale sociale o fondo consortile e i ripianamenti delle perdite con e senza ricostituzione dei medesimi; sono altresì compresi gli atti di alienazione;
- adottare gli indirizzi generali per la disciplina della nomina, da parte del Presidente, di rappresentanti della Provincia in enti, aziende o organismi comunque denominati;

- definire i criteri generali per la designazione e la nomina dei rappresentanti della Provincia in altri enti, aziende, organismi per i quali la legge riserva la nomina al Consiglio;
- deliberare in merito al riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio;
- approvare i provvedimenti di salvaguardia degli equilibri generali di bilancio e dello stato di attuazione dei programmi.

Spetta, inoltre, al Consiglio Provinciale approvare i piani, programmi e altri atti generali di indirizzo politico, comunque denominati, relativi alle funzioni fondamentali della Provincia nonché alle funzioni a essa conferite dallo Stato o dalla Regione, con particolare riferimento a quanto segue:

- gli strumenti di pianificazione territoriale generale, ivi comprese le strutture di comunicazione, le reti di servizi e delle infrastrutture e la pianificazione territoriale di coordinamento;
- le funzioni di promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale;
- la strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito provinciale;
- la mobilità e la viabilità di interesse della Provincia, ivi compresa la pianificazione dei servizi di trasporto, l'acquisizione, la dismissione e la classificazione delle strade;
- la programmazione provinciale della rete scolastica e dell'edilizia scolastica;
- la raccolta, l'elaborazione dei dati, l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali, l'informatizzazione e la digitalizzazione in ambito provinciale;
- la tutela e valorizzazione dell'ambiente;
- il controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale;
- le intese-tipo con i Comuni interessati per lo svolgimento, da parte della Provincia, delle funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive;
- le convenzioni-tipo tra i Comuni, le loro forme associative e la Provincia, nonché la partecipazione diretta della Provincia a eventuali forme associative con altre province e gli accordi con i Comuni non compresi nel territorio provinciale.

Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento che disciplina il proprio funzionamento ai sensi dell'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

ARTICOLO 38 - Consiglieri Provinciali

I Consiglieri Provinciali curano gli interessi e promuovono lo sviluppo dell'intera comunità senza vincolo di mandato.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, presentate in forma scritta e indirizzate al Presidente della Provincia, devono essere assunte immediatamente al Protocollo dell'ente nell'ordine

temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Fatti salvi i casi di scioglimento previsti dalla legge, il Consiglio procede alla surrogazione dei Consiglieri dimissionari preferibilmente nella stessa seduta in cui si pronuncia la decadenza dalla carica e comunque entro e non oltre 10 giorni dalle dimissioni.

Ogni Consigliere è tenuto, salvo fondate ragioni di impedimento, a partecipare alle sedute del Consiglio. Il Consigliere che non interviene, senza giustificato motivo, ad almeno tre sedute consecutive, decade. La decadenza può essere richiesta da ciascun Consigliere e viene dichiarata dal Consiglio, previa contestazione e assegnazione di un termine di almeno dieci giorni per la presentazione di giustificazioni.

Le altre ipotesi di decadenza, ivi compresa la cessazione dalla carica comunale, sono regolate dalla legge.

ARTICOLO 39 - Diritti e doveri dei Consiglieri Provinciali

I Consiglieri Provinciali hanno diritto:

- di ottenere dagli uffici della Provincia, dalle aziende e dagli enti da essa dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato, anche tramite la disponibilità di strumentazione informatica per l'accesso alle informazioni. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge;
- di chiedere la convocazione del Consiglio Provinciale nel numero minimo di tre, indicando le questioni di competenza del Consiglio medesimo che il Presidente della Provincia deve inserire nell'ordine del giorno e discutere entro 30 giorni;
- di esercitare, anche singolarmente, l'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio, e per quanto attiene l'indirizzo ed il controllo su tutte le questioni di competenza istituzionale della Provincia, tramite la formulazione di questioni o di proposte di provvedimenti da adottarsi dal Consiglio o di emendamenti;
- di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni, alle quali, secondo le previsioni della legge e del regolamento consiliare, deve essere data risposta scritta o orale in aula.

Il Regolamento del Consiglio, allo scopo di conciliare le prerogative dei Consiglieri con le esigenze di funzionalità degli uffici e dei servizi, disciplina le modalità di esercizio di tali diritti.

ARTICOLO 40 - Numero legale per la validità delle sedute

Il Consiglio Provinciale può deliberare in prima convocazione, se interviene almeno la metà più uno dei Consiglieri assegnati compreso il Presidente; in seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualora intervengano almeno quattro Consiglieri escluso il Presidente.

Sino a che non sia richiesta la verifica dell'esistenza del numero legale, si considerano presenti i Consiglieri in aula al momento della formale dichiarazione di apertura della seduta che deve avvenire al più tardi entro un'ora da quella fissata nella convocazione. In assenza del numero legale, in avvio di seduta o nel corso della stessa, il Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno o più Consiglieri, può sospendere i lavori per un tempo di dieci minuti.

Le convocazioni vengono effettuate mediante avvisi trasmessi tramite posta elettronica certificata al Consigliere nei termini e con le modalità stabilite dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Provinciale.

ARTICOLO 41 - Validità delle deliberazioni

Nessuna deliberazione è valida se non ottiene il voto favorevole della maggioranza dei votanti, fatti salvi i casi in cui sia richiesta dalla legge o dallo Statuto una diversa maggioranza.

Non si computano per la determinazione del numero dei votanti coloro che escono dalla sala prima della votazione.

I consiglieri che dichiarano voto di astensione si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Generale.

Capo III ASSEMBLEA DEI SINDACI

ARTICOLO 42 - L'Assemblea dei Sindaci

L'Assemblea dei Sindaci è l'organo collegiale con poteri propositivi, consultivi e di controllo. È composta da tutti i Sindaci dei Comuni compresi nel territorio della provincia, che possono delegare a rappresentarli Consiglieri o Assessori del Comune di appartenenza.

L'Assemblea dei Sindaci è convocata e presieduta dal Presidente della Provincia che ne fissa l'ordine del giorno. Il Presidente è tenuto a convocare l'Assemblea in un termine non superiore a trenta giorni quando lo richieda almeno un quinto dei suoi componenti o due quinti dei componenti il Consiglio provinciale, inserendo all'ordine del giorno l'argomento richiesto.

Salvo nei casi espressamente previsti dalla legge, i pareri espressi dall'Assemblea dei Sindaci non sono vincolanti.

In sede di prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di un terzo dei Comuni che rappresentino la maggioranza della popolazione interessata.

In sede di seconda convocazione la seduta è valida se è presente un quarto dei Comuni che rappresentino un terzo della popolazione residente.

Sono fatte salve diverse maggioranze strutturali o deliberative laddove previste dalla normativa vigente.

Il funzionamento dell'Assemblea è conformato ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità e la sua organizzazione è disciplinata dalle vigenti norme e da apposito regolamento.

Nelle decisioni di competenza dell'Assemblea previste dalla norma e dal presente Statuto, ai fini del calcolo della maggioranza non viene considerato l'eventuale Ente commissariato né calcolata la popolazione di riferimento dello stesso Ente.

ARTICOLO 43 - Funzioni e competenze

L'Assemblea dei Sindaci adotta o respinge lo statuto proposto dal Consiglio provinciale e le sue successive modificazioni con i voti favorevoli che rappresentino almeno un terzo dei

Comuni compresi nella Provincia e la maggioranza della popolazione complessivamente residente.

Esprime il proprio parere sugli schemi di bilancio di previsione e di rendiconto di gestione dell'Ente proposti dal Consiglio provinciale con la medesima maggioranza di cui al comma precedente.

Su proposta del Consiglio l'Assemblea esprime il proprio parere in ordine alla costituzione di zone omogenee per la definitiva approvazione da parte del Consiglio stesso.

L'Assemblea dei Sindaci esplica i suoi poteri propositivi inviando al Presidente della Provincia e al Consiglio provinciale proprie proposte e svolge funzioni consultive in relazione a ogni oggetto di interesse della Provincia, su richiesta del Presidente o della maggioranza dei componenti il Consiglio provinciale.

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ARTICOLO 44 - Criteri generali in materia di organizzazione degli uffici

Gli uffici e i servizi della Provincia sono organizzati secondo le modalità stabilite dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazione del Presidente della Provincia sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Provinciale.

Nell'organizzazione degli uffici e dei servizi, la Provincia persegue obiettivi e criteri di coordinamento, responsabilità, efficienza, efficacia, contenimento dei costi, flessibilità, valorizzazione delle professionalità, promozione delle pari opportunità e rispetto delle relazioni sindacali.

ARTICOLO 45 - Segretario Generale della Provincia

Il Presidente nomina il Segretario Generale della Provincia, che assicura la conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto e ai regolamenti.

Il Segretario Generale:

- svolge compiti di collaborazione e di assistenza giuridica e amministrativa al Presidente e agli organi della Provincia;
- cura la verbalizzazione delle sedute del Consiglio Provinciale e dell'Assemblea dei Sindaci;
- roga, su richiesta dell'Ente, i contratti nei quali l'Ente stesso è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
- svolge gli ulteriori compiti previsti dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti o conferiti dal Presidente della Provincia.

Il Segretario Generale, individuato dal Presidente tra gli iscritti all'Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali, esercita le competenze che gli sono assegnate dalla legge, dal presente Statuto e dai Regolamenti ed assiste gli Organi della Provincia nell'azione amministrativa. La durata dell'incarico non può superare il mandato del Presidente della Provincia. A conclusione del mandato, il Segretario Generale continua ad esercitare le funzioni fino alla sua eventuale sostituzione.

2. La ripartizione fra i dirigenti della competenza ad emanare gli atti ed i provvedimenti, ove non sia disposta da norme regolamentari, è fatta dal Segretario Generale: compete allo stesso la risoluzione dei conflitti di competenza tra i dirigenti.

3. Il Presidente, sentito il Segretario Generale, sceglie tra i dirigenti di ruolo un Vicesegretario perché sostituisca quest'ultimo in caso di vacanza, assenza o impedimento: il provvedimento va immediatamente trasmesso all'Agenzia autonoma per l'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per i provvedimenti che le competono.

ARTICOLO 46 - Vicesegretario Generale

Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede un Vicesegretario Generale per coadiuvare il Segretario Generale e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

ARTICOLO 47 - Direttore Generale

Il Presidente della Provincia può nominare il Direttore Generale, dandone informazione al Consiglio provinciale, attribuendo l'incarico secondo le norme ed i criteri dettati dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente. L'incarico può essere revocato anticipatamente e comunicato al Consiglio provinciale. Il Direttore Generale coordina l'attività dei dirigenti nel rispetto delle direttive impartite dal Presidente e degli strumenti di programmazione dell'Ente.

Il Presidente può nominare, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi, il Direttore Generale che provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo e che sovrintende alla gestione della Provincia perseguendo livelli ottimali di efficienza, efficacia ed economicità, secondo le direttive impartite dal Presidente.

Al Direttore Generale compete in particolare la predisposizione del Piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di Piano Esecutivo di Gestione previsti dalla legge. A tali fini al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i dirigenti dell'Ente, ad eccezione del Segretario Generale.

Il Direttore Generale per l'esercizio delle funzioni a lui attribuite si avvale di una struttura denominata Dipartimento, il cui funzionamento è disciplinato dal regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi.

Il Direttore Generale può essere revocato dal Presidente della Provincia, e la durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente.

Le funzioni di Direttore Generale possono essere attribuite al Segretario Generale, come previsto dalla legge, nel caso in cui il Direttore Generale non sia stato nominato.

La nomina del Direttore Generale, nonché l'istituzione e il funzionamento delle strutture di supporto allo stesso, sono in ogni caso subordinati al rispetto dei vincoli di finanza pubblica, dei limiti di spesa del personale e delle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa pubblica.

ARTICOLO 48 - Dirigenti

Gli incarichi dirigenziali sono conferiti dal Presidente in conformità a quanto stabilito dalla legge e dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Spetta ai dirigenti la direzione dei Settori e Servizi nei quali si articola la Provincia, secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi di lavoro, in ossequio al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli Organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti.

Sono dirigenti agli effetti del presente articolo coloro ai quali è affidata dal Presidente la relativa responsabilità, nel rispetto, se dipendenti, della declaratoria della qualifica o categoria di appartenenza.

Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi di governo dell'ente, che si traducono in atti di gestione, denominati determinazioni, atti o provvedimenti dirigenziali.

Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto, fra le funzioni di indirizzo e controllo politico – amministrativo degli organi di governo dell'ente, o non rientranti fra le funzioni del Segretario Generale o del Direttore Generale, nonché l'adozione degli atti ad essi attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti o in base a questi delegati dal Presidente.

La ripartizione fra i dirigenti della competenza a emanare gli atti ed i provvedimenti di cui ai commi precedenti, ove non disponga il regolamento, è disposta dal Segretario Generale o, se nominato, dal Direttore Generale al quale compete la risoluzione degli eventuali conflitti tra dirigenti.

ARTICOLO 49 - Contabilità e bilancio

L'ordinamento finanziario e contabile della Provincia è disciplinato dalla legge e dal relativo regolamento di contabilità provinciale.

Fino all'approvazione del nuovo regolamento finanziario e contabile, l'approvazione delle variazioni, degli equilibri e degli assestamenti di bilancio è riservata al Consiglio Provinciale.

ARTICOLO 50 - Organo di revisione economico-finanziaria

È istituito un Collegio dei revisori dei conti, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'Ente.

La composizione, la durata dell'incarico, le modalità di nomina e cessazione, le cause di incompatibilità e ineleggibilità, il funzionamento e le funzioni dell'organo di revisione sono stabilite dalle leggi vigenti in materia.

ARTICOLO 51 - Controlli interni

I controlli di regolarità amministrativa e contabile, il controllo di gestione, il controllo sugli equilibri finanziari, il controllo strategico, il controllo sulle società partecipate ed il controllo sulla qualità dei servizi sono compiuti nelle forme previste dal regolamento dei controlli interni e dal regolamento di contabilità.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 52 - Disposizioni transitorie

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti richiamati dal presente statuto continuano ad applicarsi le norme regolamentari adottate in precedenza in quanto compatibili con le disposizioni di legge vigenti e con il presente Statuto.

Per tutto quanto non espressamente disposto dal presente Statuto, al fine di garantire la funzionalità e la continuità amministrativa dell'Ente, troverà applicazione la normativa vigente in materia di Enti locali.

ARTICOLO 53 - Entrata in vigore

Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'Ente.

Lo Statuto, inoltre, trasmesso alla Regione al fine della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella Raccolta Ufficiale degli Statuti.